

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALVATO, BATTELLO, IMPOSIMATO,
BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, GRECO e MACIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1989

Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata

ONOREVOLI SENATORI. - È purtroppo a tutti nota la drammatica situazione in cui si trovano numerose aree della Campania, in particolare quelle dell'*hinterland* napoletano, per effetto della presenza sempre più massiccia della criminalità organizzata. La lotta a questo fenomeno di patologia sociale, che sta assumendo i caratteri di una eversione con preoccupanti riflessi sull'ordine democratico, richiede strumenti e meccanismi operativi efficaci e moderni, quanto meno adeguati al livello di offesa e idonei a costituire un deterrente in termini di prevenzione generale. Si aggiunga che la legislazione più recente ha imposto compiti nuovi alle forze operanti in difesa della legalità, in particolare alla magistratura penale.

Nel contempo, le ricorrenti crisi che hanno colpito e colpiscono questo o quel settore dell'economia della Campania hanno determinato un sostanziale aumento della domanda di giustizia civile. Non sempre ciò traspare dalle statistiche, perchè l'istanza di giustizia finisce per essere compressa e mortificata dall'inadeguatezza e dai ritardi della risposta di giustizia, per cui è prevedibile che il miglioramento e il potenziamento del sistema di distribuzione delle entità operative eliminino remore ed ostacoli al normale ricorso ai meccanismi giudiziari.

Nell'ultimo quinquennio il carico di lavoro del tribunale di Napoli si è più che triplicato; la sua giurisdizione si allarga in modo disomogeneo e discontinuo rispetto alla realtà campana;

soffre da decenni di difficoltà di articolazioni in gran parte dovute all'impianto antiquato delle sue strutture operative. Insomma questo tribunale, per carico di lavoro, per ubicazione geografica e per varie altre cause, è assolutamente incapace di rispondere a tutte le istanze di giustizia penale e civile che provengono dalle molteplici aree del suo circondario. A questi fattori si accompagna il desolante fenomeno, ogni anno più cospicuo, dei processi esauriti perchè rimasti ignoti gli autori dei reati.

L'esigenza di istituire nell'area napoletana quantomeno un secondo tribunale è dunque da tempo avvertita dagli operatori della giustizia e già nella scorsa legislatura questo ramo del Parlamento discusse e approvò nel dicembre 1984 un disegno di legge presentato dai senatori comunisti per istituire il tribunale di Torre Annunziata.

Il disegno di legge che riproponiamo non mira soltanto a snellire il carico di lavoro per l'ufficio giudiziario napoletano nè tende ad una pura razionalizzazione del sistema vigente. Vuole creare piuttosto una nuova entità che, affiancandosi ai tribunali esistenti nel distretto e con giurisdizione territoriale compresa fra le provincie di Napoli e di Salerno, copra il servizio giudiziario di aree ove la criminalità presenta similari caratteristiche di insediamento e di azione; cosicchè il nuovo bacino territoriale - comprensivo dei mandamenti di Castellammare di Stabia, Gragnano, Ottaviano, Pompei, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco - viene ad avere una ben precisa

fisionomia geografica ed un coerente significato socio-politico.

In ordine alla sua localizzazione, la scelta di Torre Annunziata - compiuta con questo disegno di legge, che non è incompatibile con l'eventuale istituzione di altri tribunali - è senz'altro la più idonea in ragione della posizione della città (al centro di una popolosa area costiera), dei suoi collegamenti stradali e ferroviari coi centri interessati (già esistenti e comunque ulteriormente migliorabili, secondo progetti già avviati, come l'apertura del nuovo casello dell'autostrada Napoli-Salerno) e dell'agevole collocazione degli uffici attraverso l'ampliamento del progetto per la nuova sede (già in costruzione).

Deve inoltre notarsi che l'esistenza del tribunale a Torre Annunziata sottolineerebbe con forza la presenza dello Stato in una zona purtroppo endemicamente interessata da fenomeni di grave delinquenzialità, come è stato rilevato di continuo da noti avvenimenti, che hanno turbato l'ordine pubblico dell'area stabiese-torrese.

In ordine, infine, all'articolato della presente proposta, i criteri della delega al Governo (articolo 2) si giustificano in rapporto all'osservazione della tendenza evolutiva della criminalità nel periodo in cui essa si è manifestata - nei comuni del circondario - in forma più virulenta; la disposizione dell'articolo 3 si giustifica con l'esigenza di non sottrarre la definizione di procedimenti penali e civili al loro giudice naturale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituiti nel distretto della Corte di appello di Napoli il tribunale di Torre Annunziata e la pretura circondariale di Torre Annunziata.

2. Il tribunale di Torre Annunziata comprende il territorio dei comuni facenti parte del circondario della pretura di Torre Annunziata.

3. Fanno parte della pretura circondariale di Torre Annunziata le sezioni distaccate di Castellammare di Stabia, Gragnano, Ottaviano, Pompei, Sorrento e Torre del Greco nonchè la sezione distaccata di Vico Equense.

4. Il circondario della pretura di Torre Annunziata comprende il territorio dei comuni di Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Ottaviano, Piano di Sorrento, Pimonte, Pompei, Poggiomarino, San Giuseppe Vesuviano, Sant'Agello, Sant'Antonio Abate, Santa Maria la Carità, Sorrento, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, gli organici del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonchè a stabilire la data d'inizio del suo finanziamento.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C allegate alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Art. 3.

1. Gli affari civili e penali, riguardanti il territorio del nuovo circondario, già in corso alla data d'inizio del funzionamento del tribunale di Torre Annunziata restano attribuiti alla cognizione del tribunale di Napoli.